

# FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa  
per i clienti

Anno XXI - N. 4 - Luglio/Agosto 2018

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio Frizzera  
Studio Bortolotti Conci  
Studio Zandonella - Schuster  
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati  
Studio Michele Moser  
Studio Degasperi - Martinelli  
Studio Roberto Buglisi  
Studio Paolo Decaminada  
Studio Dalmonego - Gottardi

## SCADENZE! SCADENZE!

**2 LUGLIO** lunedì

**Rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2017:** versamento 2° rata imposta sostitutiva.

**Versamento delle imposte e dei contributi INPS**, saldo e acconto o rate di:

- Redditi 2018 (anno 2017) persone fisiche e società di persone e soggetti IRES
- Modello IRAP 2018 (anno 2017)
- IVA: versamento unica soluzione o rata saldo in base alla dichiarazione annuale con maggiorazione dello 0,4% mese.

**Dichiarazione Imu/Tasi:** Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso del 2017

**Modello redditi persone fisiche 2018:** Presentazione dichiarazione in formato cartaceo soggetti non obbligati all'invio telematico

**Diritto Annuale Camera Di Commercio:** Versamento diritto annuale camerale

**Imposte Sostitutive:** versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.

**Locazioni brevi:** comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

**10 LUGLIO** martedì

**INPS - PERSONALE DOMESTICO:** Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)

**16 LUGLIO** lunedì

Versamento unificato tributi e contributi

**25 LUGLIO** mercoledì

Elenchi INTRASTAT - mensili e trimestrali

**31 LUGLIO** martedì

**IVA - Rimborso/Compensazione trimestrale:** Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente

**Rottamazione cartelle:** versamento della prima rata o in unica soluzione.

**1 AGOSTO** mercoledì

**Termini processuali:** Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali

**20 AGOSTO** lunedì

**Versamento unificato tributi e contributi**

**Versamento delle imposte e dei contributi INPS**, saldo e acconto o rate con maggiorazione dello 0,4% di:

- Redditi 2018 (anno 2017) persone fisiche e società di persone e soggetti IRES
- Modello IRAP 2018 (anno 2017)
- Diritti Camerali

**Imposte Sostitutive:** versamento imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,4% da parte di soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.

**IVA (ulteriore maggiorazione):** versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale relativa al 2017, applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sulla somma da versare al 02 luglio

**Autoliquidazione inail:** versamento rata

**27 AGOSTO** lunedì

INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili

**31 AGOSTO** venerdì

**Termini processuali:** Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali



IN QUESTO NUMERO:

- LA "NUOVA" PRIVACY: GDPR e sistemi di videosorveglianza negli esercizi pubblici.
- LOCAZIONI BREVI: Cedolare secca
- ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: corresponsione
- FATTURA ELETTRONICA: Definite regole tecniche di emissione
- PERIZIA DI STIMA: Iper-ammortamenti e acquisizione tardiva
- DICHIARAZIONI 2018: Nuovi termini di versamento
- INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: nuova comunicazione ENEA

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Limiti alla notifica dell'avviso di accertamento

Sarebbe nullo l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente ma notificato secondo le modalità ordinarie: lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di Vicenza con una recente sentenza (n. 74/3/2018), commentata sul Sole 24 Ore in edicola oggi. Per i giudici veneti, in particolare, l'Ufficio può indicare il nominativo "a stampa" soltanto in presenza di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, derivanti da "attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata".

(Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2018, pag. 27)

### Per le movimentazioni di contanti le sanzioni devono essere proporzionate

Per le movimentazioni di denaro contante oltre i confini dell'Unione europea, le eventuali violazioni alla normativa devono essere sanzionate dai singoli Stati membri secondo un criterio di proporzionalità.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza C-190/17 del 31 maggio 2018), che ha bocciato la norma che prevede una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo non dichiarato.

Per gli eurogiudici, infatti, si tratta di una previsione in contrasto con gli artt. 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2018, pag. 35)

### In arrivo l'eurotassa sulla plastica

Potrebbero essere anticipate le nuove misure adottate dalla Commissione Ue per contrastare l'utilizzo della plastica "usa e getta": tra queste, la proposta di introdurre una eurotassa sui beni non raccolti o non riutilizzati.

In un articolo del Sole 24 Ore a firma di Jacopo Giliberto, si parla inoltre della possibile introduzione di un divieto di mettere in commercio prodotti per i quali esistono alternative. Si ricorda peraltro che in Italia già vige il contributo Conai.

(Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2018, pag. 10)

### A fine anno a scadenza tre miliardi di incentivi

Alla fine del 2018 andranno a scadenza incentivi per circa tre miliardi di euro: si tratta di super e iperammortamento, Sabatini-ter, interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché tax credito per gli investimenti in attività formative nell'ambito di Industria 4.0.

Quest'ultima misura (introdotta dalla legge di Bilancio 2018), inoltre, sta accusando un forte ritardo in quanto il

## LA "NUOVA" PRIVACY: GDPR e sistemi di videosorveglianza negli esercizi pubblici.

In via preliminare, è necessario chiarire che rientrano nella definizione di "trattamento dei dati personali" (art. 4 GDPR) anche la raccolta, la registrazione, la conservazione ed, in generale, l'utilizzo di immagini tramite i sistemi di videosorveglianza; la definizione di "dato personale" ricomprende infatti qualunque informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente (cd "interessato"), mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Premesso che la loro raccolta e conservazione devono svolgersi nel rispetto della disciplina recata dal GDPR, in vigore anche nel nostro Paese dal 25.05.2018, oltre al citato GDPR in ambito nazionale la disposizione principale in materia di trattamento dei dati personali raccolti con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è il Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, con il quale vengono dettate prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, con previsione di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali.

Il provvedimento del Garante del 2010 richiede che le aree e gli ambienti videosorvegliati siano chiaramente conoscibili da tutti coloro che vi accedano e che il titolare del trattamento dei dati personali persegua soltanto finalità determinate, da rendere note agli interessati attraverso una chiara informativa.

Coloro che accedono a luoghi o aree videosorvegliate hanno diritto ad essere informati in anticipo (attraverso appositi cartelli o altri mezzi idonei) della presenza dei sistemi di ripresa; la segnaletica per rendere l'informativa agli interessati (anche se solo in transito nell'area videosorvegliata) deve rispettare alcune indicazioni minime:

- deve essere posta prima del raggio d'azione della telecamera (o dell'area sottoposta a videosorveglianza) o nelle sue immediate vicinanze (è solamente facoltativa la collocazione di ulteriori cartelli a ridosso delle apparecchiature);
- dimensioni e collocazione devono consentire visibilità e leggibilità in ogni condizione di illuminazione ambientale (anche in orario notturno nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia attivo anche di notte);
- è consentito l'utilizzo di eventuali simboli o immagini per rendere noto l'accesso alla zona o all'ambiente videosorvegliato (si veda il Modello semplificato di informativa minima - all. 1 Provv. 8 aprile 2010);
- in presenza di più telecamere, potranno essere installati più cartelli;
- se i cartelli collocati recano l'informativa semplificata devono far rinvio ad un documento

completo e dettagliato contenente tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR, da rendere disponibile, facilmente accessibile e consultabile (senza oneri a carico degli interessati), anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici (sito internet, affissione in bacheche, cartelli o avvisi agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati accessibili con numero telefonico gratuito);

- il titolare del trattamento dei dati deve fornire, anche tramite il responsabile del trattamento ed a sola richiesta orale degli interessati, l'informativa completa di cui agli artt. 13 e 14 GDPR.

Ai sensi del GDPR, anche i dati personali raccolti con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza devono inoltre essere custoditi con idonee protezioni e misure di sicurezza preventive atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale di dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Sebbene il GDPR abbia abolito l'obbligo di preventiva notifica, in base al principio del c.d. *privacy by design* (art. 25) il titolare del trattamento o, se nominato, il responsabile del trattamento sono tenuti a valutare preventivamente la progettazione del sistema ed i possibili rischi al fine di evitare violazioni e garantire la sicurezza dei trattamenti, adottando misure adeguate per contrastarli (ad es. attraverso la cifratura dei dati). Si rammenta, in tal senso, che tra i nuovi oneri posti a carico del titolare del trattamento vi è quello della valutazione preventiva d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. principio della *privacy impact assessment* - DPIA); tale nuovo istituto abroga quello del *prior checking* o interpellato preventivo e quello del riconoscimento dell'interesse legittimo del titolare del trattamento.

Pur rimanendo escluso dall'obbligo di verifica preliminare da parte della stessa Autorità Garante il "normale" esercizio di un impianto di videosorveglianza, va precisato che quando il trattamento prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie o può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (ad es. trattamenti automatizzati di profilazione sistematica, trattamenti di dati personali sensibili, sanitari), il titolare del trattamento, prima di procedere (consultando il DPO/RPD, se nominato) deve preventivamente effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali, in modo da (poter) dimostrare la corretta valutazione dei rischi per i diritti e per le libertà delle persone fisiche e la definizione di misure idonee a garantire il rispetto del GDPR in un'ottica di responsabilizzazione (*accountability*).

Dall'analisi dell'art. 35 GDPR e delle linee-gui-

da dei Garanti UE (WP 248/2017), risultano soggetti a DPIA esclusivamente i trattamenti che possono presentare un rischio elevato (ad es. utilizzo di tecnologie innovative con impatto sugli interessati, sistemi dotati di software in grado di effettuare il riconoscimento della persona, monitoraggi sistematici di aree accessibili al pubblico, trattamenti di dati su larga scala, sistemi integrati di videosorveglianza, monitoraggio delle attività dei dipendenti, trattamenti di dati sensibili o relativi a interessati vulnerabili). Il caso di un sistema di videosorveglianza in un esercizio alberghiero o in un esercizio pubblico sembra sfuggire all'obbligo della DPIA, ove questo non permetta forme di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e non consenta l'eventuale raccolta di dati personali di soggetti NON clienti che si limitassero a transitare nelle immediate vicinanze dell'esercizio senza accedervi (in tal caso, il trattamento non rientrerebbe tra le finalità lecite per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza in quanto privo della necessaria base giuridica/interesse legittimo); va tuttavia ricordato che se la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, i Garanti UE raccomandano di farvi comunque ricorso in quanto utile all'osservanza (ed alla dimostrazione della corretta valutazione dei rischi) delle norme del GDPR.

Vanno tuttavia sempre rispettati i principi di liceità (attraverso il sistema di videosorveglianza è consentita la registrazione delle immagini se necessarie ad obblighi di legge o per tutelare un interesse legittimo), di necessità (le riprese devono limitarsi solamente a ciò che è necessario per raggiungere gli scopi prefissati), di proporzionalità (l'impianto va impiegato solo in luoghi dove è realmente necessario, limitando le riprese alle sole aree interessate ed escludendo la visuale su quelle circostanti), di finalità (lo scopo della videosorveglianza deve essere esplicito e legittimo nonché limitato alle finalità di pertinenza dei titolari dei dati).

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto di alcuni principi generali non derogabili:

- nell'ipotesi di attribuzioni di differenti competenze ai singoli operatori, configurare diversi livelli di accesso per la visione e per il trattamento delle immagini;

- per i sistemi predisposti per la registrazione e la conservazione delle immagini, limitare la possibilità di visionare, anche per i soggetti abilitati, contestualmente alla ripresa o, successivamente, le immagini registrate e di duplicarle o cancellarle;
- nei casi di conservazione delle immagini, predisporre misure tecniche idonee per la cancellazione delle registrazioni, anche in forma automatica, allo scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi di manutenzione delle apparecchiature, adottare specifiche cautele, consentendo, ad esempio, ai soggetti addetti alla manutenzione di accedere alle immagini solo per indispensabili verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti abilitati alla visione delle immagini;
- nelle ipotesi di utilizzo di apparecchiature di ripresa connesse a reti informatiche, proteggere gli apparati contro i rischi di accesso abusivo.

I termini massimi di conservazione delle immagini acquisite con i sistemi di videosorveglianza devono generalmente essere limitati a poche ore o al massimo alle 24 ore successive alla raccolta, fatte salve eventuali esigenze di allungamento dei termini in concomitanza con festività o giornate di chiusura degli uffici o esercizi pubblici, nonché nelle ipotesi di richiesta investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria (in presenza di atti o fatti aventi rilievo penale).

In via generale, tutti i sistemi di videosorveglianza devono essere predisposti in modo che alla scadenza del termine stabilito per la conservazione dei dati personali effettuino automaticamente la cancellazione integrale delle immagini rilevate, anche mediante sovra-registrazione, in modo da non rendere comunque possibile l'eventuale recupero dei dati cancellati; ove il dispositivo utilizzato non sia dotato di tale funzionalità, la cancellazione delle immagini deve comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile a partire dalla scadenza del periodo di conservazione fissato dal titolare del trattamento.

*Luciano Iuni – Paolo Decaminada  
Studio Decaminada*

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

relativo decreto attuativo – che doveva essere emanato entro lo scorso 31 marzo – non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

*(Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2018, pag. 4)*

### **Pec per l'istanza di adesione all'accertamento**

E' regolare la presentazione tramite pec dell'istanza di adesione all'accertamento, purché sia indirizzata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto impositivo. Il chiarimento è stato fornito dalla stessa Amministrazione fiscale nel corso del videoforum organizzato dall'Espresso risponde del Sole 24 Ore.

Nella risposta si precisa inoltre che il ricorso può invece essere presentato a qualunque ufficio territoriale della circoscrizione della Direzione Provinciale che ha emanato l'atto.

*(Il Sole 24 Ore, 25 maggio 2018, pag. 22)*

### **Ecobonus, le preoccupazioni delle imprese**

Con la Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Alcuni passaggi del documento – ad esempio il riferimento agli "altri soggetti" privati cui è possibile cedere il credito – preoccupano le piccole imprese, che rischiano di trovarsi in difficoltà.

*(Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2018, pag. 18)*

### **E-fattura scartata se la partita Iva è inesistente**

Qualora la partita Iva del mittente o del destinatario della fattura elettronica risulti inesistente o errata, il sistema provvede allo scarto.

Si ricorda che, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, con il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, n. 89757 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, alla trasmissione e alla ricezione dei file al Sistema di Interscambio (SdI), ai controlli effettuati da quest'ultimo, al ruolo degli intermediari, nonché ai servizi offerti dalla stessa Amministrazione fiscale.

*(Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2018, pag. 18)*



## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Gli obblighi antiriciclaggio limitano la privacy

Il rispetto degli obblighi antiriciclaggio può compromettere talvolta il diritto alla privacy: al riguardo si tenga presente che il "regolamento Gdpr" - in vigore dallo scorso 25 maggio - prevede la possibilità per i singoli Stati di introdurre norme che limitano determinati obblighi e diritti in presenza di determinati interessi.

Sotto questo profilo, emerge anche la necessità di salvaguardare le finalità perseguite attraverso le norme antiriciclaggio: queste ultime incidono su taluni aspetti tutelati dalle nuove regole sulla protezione dei dati.

*Il Sole 24 Ore*, pag. 23, 30 maggio 2018

### Fisco, le ipotesi di Bankitalia

La relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, contiene anche alcuni importanti passaggi in materia fiscale: sulla base delle indicazioni giunte dagli organismi internazionali (tra i quali la Commissione Ue) viene ipotizzata una riduzione - dal 23 al 21 per cento - dell'aliquota corrispondente al primo scaglione Irpef, che potrebbe essere accompagnata dall'aumento dell'Iva (l'aliquota ordinaria passerebbe dal 22 al 25 per cento).

Sul fronte della tassazione diretta, la via alternativa sarebbe rappresentata da un intervento sulle detrazioni.

*Il Sole 24 Ore*, pag. 7, 30 maggio 2018

### Fattura elettronica anche per le "fuel card multiuso"

Non devono essere assoggettate ad Iva le operazioni di cessione o di ricarica delle "fuel card multiuso", attraverso le quali è possibile acquistare carburante presso soggetti diversi dall'emittente o più prodotti con aliquote differenti: è uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum de L'Esperto risponde del Sole 24 Ore. Nella precisazione si sottolinea tuttavia che, qualora l'acquisto del carburante sia stato effettuato da un soggetto passivo Iva, il gestore dell'impianto di distribuzione situato in Italia è tenuto ad emettere la fattura elettronica.

*(Il Sole 24 Ore*, pag. 22, 29 maggio 2018)

### Possibile conservare la fattura elettronica in pdf

Non sarà più obbligatorio conservare la fattura elettronica in formato Xml, essendo possibile anche il formato pdf (semprechè il contenuto sia identico): il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum de L'Esperto risponde, organizzato dal Sole 24 Ore.

## LOCAZIONI BREVI: Cedolare secca

Per **locazioni brevi** si intendono:

- le locazioni di immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte ecc) nonché le singole stanze dell'abitazione;
- di durata inferiore a 30 giorni, quindi non soggette a registrazione;
- stipulate tra persone fisiche private, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, compresi i contratti stipulati tramite intermediari anche attraverso la gestione di portali on-line come ad esempio Airbnb.

Sono escluse da questa disciplina le locazioni brevi che rientrano nell'esercizio d'impresa esercitata abitualmente e i contratti che il datore di lavoro stipula per destinare un immobile abitativo ad uso foresteria per i dipendenti.

La disciplina allarga l'ambito di applicazione della cedolare secca anche alle attività accessorie alla locazione come la fornitura di biancheria, i servizi di pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. Non rientrano invece la fornitura di pasti, auto a noleggio o guide turistiche ecc.

Dal **1<sup>a</sup> giugno 2017**, la disciplina impone nuovi obblighi agli intermediari che intervengono nella stipula del contratto, tali soggetti devono:

- comunicare i contratti conclusi tramite il loro intervento;
- operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all'atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.

Tali adempimenti sono dovuti:

- solo se gli intermediari intervengono alla conclusione del contratto o nel pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
- per i contratti stipulati dopo il **1<sup>a</sup> giugno 2017**. Per quelli stipulati prima non c'è obbligo di comunicazione né di ritenuta.

Gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati e all'applicazione della ritenuta sono effettuati anche dagli intermediari fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato ma con stabile organizzazione in Italia o che si avvalgono di un rappresentante fiscale.

Gli intermediari/portali on-line sono tenuti a conservare i dati relativi alle informazioni comunicate e quelli relativi ai pagamenti in cui sono intervenuti o ai corrispettivi incassati per il periodo previsto per l'eventuale accertamento (art.43 del DPR 600/73).

### Comunicazione dei dati

L'obbligo riguarda gli intermediari immobiliari che forniscono un supporto professionale o tecnico informativo nella fase di perfezionamento dell'accordo, in altre parole se il conduttore accetta la proposta di locazione direttamente dal locatore l'intermediario non è tenuto a fare alcuna comunicazione in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti ma è rimasto estraneo alla conclusione dell'accordo.

Devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i seguenti dati del contratto:

- nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- durata del contratto;

- importo del corrispettivo;
- indirizzo dell'immobile.

In caso di omessa, infedele o incompleta comunicazione i soggetti sono puniti con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro ridotta alla metà se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

### Ritenuta

Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone e /o incassino i corrispettivi per conto del locatore, devono operare una ritenuta del 21%.

Se l'intermediario non ha la materiale disposizione delle risorse finanziarie non deve operare la ritenuta. (esempio: assegno intestato direttamente al locatore, pagamenti tramite sistemi di pagamenti elettronici: carte di credito, prepagate, ecc) La ritenuta deve essere pagata anche se l'intermediario ha delegato un soggetto terzo a incassare il canone

La ritenuta deve essere versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata con il codice tributo "1919".

L'intermediario dovrà inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate tramite la presentazione della Certificazione Unica /modello 770.

### REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Ai contratti di locazione breve, si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca con aliquota del 21% o in alternativa il regime ordinario di tassazione Irpef.

Anche precedentemente al 1<sup>a</sup> giugno 2017 era possibile applicare ai contratti di locazione breve la cedolare secca, la novità è che può essere applicato anche ai contratti di sublocazione e ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario.

### Dichiarazione dei redditi 2018

Come indicato anche dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione la nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1<sup>a</sup> giugno 2017, cioè per quelli per cui a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

La nuova disciplina si applica:

- Nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore e conduttore;
- Nel caso in cui tali contratti intervengano intermediari immobiliari anche tramite la gestione di portali on-line.

In conseguenza alla nuova normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni:

- Il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come **reddito diverso** (quadro L della dichiarazione dei redditi)
- Il proprietario indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente è avvenuto il soggiorno.

## ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: corresponsione

Con la circolare n. 68 dell'11 maggio 2018, l'INPS ha comunicato i nuovi livelli reddituali validi per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019. La domanda utile alla percezione dell'assegno, modello ANF/DIP – cod. SR16, deve essere presentata dai lavoratori dipendenti al proprio datore di lavoro, il quale dovrà corrispondere l'importo spettante per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta sia stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Al modello devono essere allegati eventuali autorizzazioni Inps (Mod. ANF. 43) e dichiarazioni del genitore naturale convivente con i figli (Mod. ANF/FN), per situazioni previste dallo stesso Istituto.

I componenti il nucleo familiare per i quali spetta potenzialmente l'assegno sono:

- il richiedente
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- i figli o equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, minori affidati e nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni
- i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti. Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia; i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con l'Italia, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero. Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell'Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede. Al contrario, non fanno parte del nucleo familiare: il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio)
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima
- i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili a proficuo lavoro
- i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, anche se minorenni o inabili, che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati
- i genitori e gli altri ascendenti.

I redditi dichiarati nel modello sono quelli prodotti nell'anno fiscale precedente a quello di presen-

tazione del modello. Quale requisito principale al fine della percezione dell'assegno, il reddito prodotto dal nucleo a titolo di reddito da lavoro dipendente deve ammontare almeno al 70% dell'intero reddito. Il richiedente deve compilare il modello indicando i redditi assoggettati all'IRPEF, al lordo di deduzioni e detrazioni d'imposta, oneri deducibili e ritenute erariali, inclusi quelli da prestazioni quali la disoccupazione, la malattia, la cassa integrazione, etc., e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o sostitutiva. Al contrario, non devono essere dichiarate le somme percepite nel corso dell'anno fiscale precedente a titolo di trattamenti di famiglia dovuti per legge:

- arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposizione fiscale
- Tfr
- anticipazioni su Tfr
- pensioni di guerra
- rendite vitalizie Inail
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità
- indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali
- indennità per i ciechi parziali
- indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Infine, si riepilogano i casi in cui occorre richiedere preventiva autorizzazione alla sede INPS al fine di poter ricomprendere nel proprio nucleo i familiari in presenza di casistiche particolari:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati
- figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni
- fratelli, sorelle, nipoti
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a
- familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
- familiari residenti all'estero in Stati membri dell'UE o convenzionati
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia
- caso in cui il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità.

Patrick Segata

Studio Degasper Martinelli & Associati S.a.t.p

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

Il principio – che conferma la prevalenza della sostanza sulla forma – si fonda su quanto disposto dall'art. 23-bis, secondo comma, del Codice dell'Amministrazione digitale (Cad).  
(Il Sole 24 Ore, pag. 27, 24 maggio 2018)

### La stabile organizzazione richiede una dotazione minima di risorse umane e mezzi

Affinché si possa configurare una stabile organizzazione in Italia, occorre che un'entità sia in grado di produrre beni o prestare servizi, e quindi è richiesta una dotazione minima di personale e beni materiali: il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione.

La pronuncia si fonda sul disposto dell'art. 5 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritto in ambito Ocse, dedicato appunto al concetto di "stabile organizzazione". In tal senso vengono richiamati anche i principi elaborati dalla Corte di Giustizia Ue.

(Il Sole 24 Ore, pag. 18, 19 maggio 2018)

### Omessa compilazione del quadro RW contestabile in via autonoma

L'omessa compilazione del quadro RW nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio, può essere contestata dal Fisco in via autonoma, e quindi senza che vi sia una presunzione di evasione fiscale: il principio è stato affermato dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con una sentenza depositata nei giorni scorsi.

Da tale impostazione derivano effetti anche per quanto attiene ai termini decadenziali di accertamento.

Si ricorda che l'adempimento in esame è disciplinato dall'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

(Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2018, pag. 23)

### Conservazione della fattura elettronica nei server delle Entrate

Le fatture elettroniche potranno essere conservate anche attraverso i server dell'Agenzia delle Entrate: lo prevede il Provvedimento direttoriale dello scorso 30 aprile, il quale subordina tale possibilità ad un previo accordo.

Al riguardo vi sono alcuni aspetti operativi da chiarire, quali ad esempio le modalità di utilizzo della fattura in presenza di un contenzioso civile.

Si ricorda che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha affermato che il nuovo Governo sta lavorando per disporre una proroga dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

(Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2018, pag. 18)

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### In Italia circa 111 mila provvedimenti vigenti

Come anticipato, il nuovo Governo sarebbe intenzionato ad emanare un provvedimento "taglia-leggi": l'occasione è propizia per effettuare una sorta di inventario del numero degli atti normativi emanati e vigenti nel nostro Paese.

Al riguardo, dal 1861 ad oggi sarebbero state emanate circa 187 mila leggi, 111 mila delle quali tuttora vigenti. (Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2018, pag. 2)

### Anche Horizon 2020 per il settore turistico

Sono molteplici le iniziative predisposte dall'Unione europea per il settore turistico nel periodo 2014-2020. Tra le principali misure si segnalano Horizon 2020, contenente misure ad hoc per tale comparto, e il programma Life, che prevede finanziamenti al settore turistico.

(Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2018, pag. 25)

### In arrivo la cedolare secca per i negozi

Soppressione dell'Imu per gli immobili sfitti, introduzione della flat tax al 15 per cento per le imprese (con un taglio di 9 punti percentuali rispetto all'attuale aliquota Ires) ed estensione del regime di cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad attività commerciali. Sarebbero queste alcune delle priorità in materia fiscale del nuovo Governo Conte.

(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2018, pag. 2)

### Studi di settore, rischio "correttivi per cassa" per i soggetti in contabilità semplificata

Per i soggetti in contabilità semplificata, gli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2017 presentano l'insidia dei "correttivi per cassa": il problema si pone soprattutto nel settore del commercio al dettaglio, per il quale il software Gerico 2018 tende a far crescere i ricavi.

Si ricorda che tali correttivi sono stati introdotti come deroghe al principio di competenza, che com'è noto presiede alla elaborazione degli studi di settore. Nei comparti del commercio all'ingrosso e dei servizi alle imprese, invece, applicando i "correttivi per cassa" i ricavi tendono ad abbassarsi.

(Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2018, pag. 23)

### Agevolazioni "prima casa" solo se entrambi i coniugi possiedono i requisiti

Nell'acquisto dell'immobile da parte di due coniugi in regime di comunione legale, le agevolazioni "prima casa" possono essere riconosciute soltanto

## FATTURA ELETTRONICA: Definite regole tecniche di emissione

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, con il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, n. 89757 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, alla trasmissione e alla ricezione dei file al Sistema di Interscambio (SdI), ai controlli effettuati da quest'ultimo, al ruolo degli intermediari, nonché ai servizi offerti dalla stessa Amministrazione fiscale. In pari data è stata pubblicata anche la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E che illustra le ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall'e-fattura a partire dal prossimo 1° luglio.

### Modalità di emissione e ricezione delle fatture elettroniche

La fattura deve essere in formato (XML) scambiata con il Sistema di Interscambio (interscambio già utilizzato dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni). A tal fine si applicano le regole tecniche e le specifiche tecniche in merito già approvate da tempo.

### Fatture elettroniche destinate alla Pubblica Amministrazione

Continuano ad applicarsi le regole previgenti.

### Subappalto

La fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) sarà obbligatoria anche per le prestazioni rese da **soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Amministrazione pubblica.

Per rendere maggiormente chiaro il concetto spiegato dettagliatamente dall'Amministrazione Finanziaria di seguito un semplice esempio:

*Se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del decreto interministeriale 3 aprile 2013, n. 55), al pari di quelle da B o C ad A. Al contrario, laddove B e/o C si avvalsero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).*

Sulla fattura elettronica è obbligatorio indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP); anche per

tale ambito si rendono applicabili i chiarimenti contenuti nella richiamata Circolare n. 8/E/2018.

### Cessioni di carburanti

Si applicano le nuove regole tecniche. La Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E ribadisce in particolare che anche per gli acquisti di carburante sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. Si applicano pertanto l'art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.

Alla luce di tale obbligo sarà abrogata la scheda carburante anche perché i pagamenti dovranno necessariamente essere monitorati mediante moneta elettronica.

### Trasmissione del file

Il file fattura elettronica al Sistema di Interscambio potrà essere trasmesso tramite pec, servizi web e mobile messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure attraverso sistemi di cooperazione applicativa "web service" o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare.

Al fine di consentire al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve compilare nel file della fattura il campo "CodiceDestinatario", valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre oppure con il codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento e la pec del cessionario/committente.

### Fattura destinata a consumatori finali o soggetti iva forfettari

L'Agenzia ha precisato che qualora la fattura elettronica sia destinata ad un consumatore finale, un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura:

- l'emittente potrà valorizzare solo il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale;
- la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.

### Comunicazioni al cessionario/committente

Per ovviare ai casi in cui il cessionario/committente soggetto Iva non si sia dotato di una casella di posta elettronica certificata, oppure non abbia attivato un canale telematico "web service" o FTP con SdI, o - infine - non ricorra ad un intermediario in grado di rice-

vere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime saranno messe a disposizione del destinatario su un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate: in questa ipotesi il cedente/prestatore è tenuto "tempestivamente" (così si esprime la circolare) a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisibile dalla citata area autenticata.

Il Sistema di Interscambio avviserà il cedente/prestatore del momento cui il cessionario/committente ha preso visione della fattura.

#### Canale di ricezione delle fatture di acquisto

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio web che consente ai soggetti passivi Iva di registrare il canale attraverso il quale intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto: in particolare, è previsto che prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sdl effettui una serie di controlli preventivi. In caso di esito negativo la fattura sarà scartata dal Sistema di Interscambio, il quale invierà al soggetto trasmittente una "ricevuta di scarto". In questo caso la fattura sarà considerata non emessa.

Si tenga presente – come rileva il provvedimento – che i tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare da pochi minuti fino a cinque giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (ad esempio fine mese o fine anno).

#### Qr-code

Anche al fine di ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo – se dotato di apposito lettore –

di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente.

#### Esigibilità dell'IVA

L'imposta diviene esigibile alla data riportata nella fattura

#### Detraibilità

I termini di detraibilità dell'imposta decorrono dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione oppure dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

#### Consultazione dei file fattura

È previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione un servizio di consultazione dei file fattura transitati dal Sdl mediante il quale è possibile anche effettuare il download degli stessi. Potranno usufruire di tale servizio soltanto:

- il titolare dei dati (cedente/prestatore e cessionario/committente presenti in fattura);
- un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, purché munito di apposita delega (che andrà presentata all'Agenzia delle Entrate).

#### Intermediari

Analogamente a quanto già avviene per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il provvedimento dispone che ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche dal Sdl l'operatore può avvalersi dei servizi di intermediari anche diversi da quelli individuati all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

*Frizzera Piergiorgio  
Org. & Sistemi srl*

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

se i relativi requisiti sono posseduti da entrambi: in caso contrario i benefici fiscali in esame non potranno essere applicati.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 14326 del 5 giugno 2018) che smentisce un consolidato orientamento emerso presso la giurisprudenza di legittimità.

*(Il Sole 24 Ore, 9 giugno 2018, pag. 21)*

#### Addio allo spesometro subordinato all'entrata in vigore della fattura elettronica

Il nuovo Governo si è mostrato favorevole alla soppressione dello spesometro (così come degli studi di settore): affinché ciò sia concretamente possibile, occorre peraltro che effettivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019 entri in vigore la fattura elettronica in via generalizzata, come previsto dall'ultima legge di Bilancio (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si ricorda che dal 1° luglio 2018, invece, la e-fattura sarà obbligatoria per gli acquisti di carburante da autotrazione da parte delle partite Iva.

*(Il Sole 24 Ore, 8 giugno 2018, pag. 3)*

#### Alcune riflessioni sulle aliquote Iva

In ben dieci Paesi europei l'aliquota Iva ordinaria è più alta di quella vigente in Italia; inoltre l'aliquota ordinaria media è del 21,5 per cento. Si tratta di due elementi che andrebbero tenuti in seria considerazione, anche al fine di sfatare il tabù dell'aumento delle aliquote Iva.

*(Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2018, pag. 8)*

#### Transfer pricing, regole precise sulla definitività della rettifica estera

Il provvedimento n. 108954/2018 sul transfer pricing richiede la definitività della rettifica estera soltanto al momento in cui la procedura risulterà ultimata: ciò in quanto alla data di presentazione della domanda la rettifica in aumento potrebbe non essere ancora definitiva.

Si ricorda che il provvedimento - che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle istanze con cui le imprese residenti appartenenti a un gruppo multinazionale, potranno ottenere dall'Agenzia delle Entrate il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero - è stato emanato in attuazione dell'art. 31-quater, comma 1, lettera c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

*(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2018, pag. 20)*



## PERIZIA DI STIMA: Iper-ammortamenti e acquisizione tardiva

Con la Risoluzione 9 aprile 2018 n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le conseguenze dell'acquisizione della perizia nel periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione, ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento.

La vigente normativa prevede che per la fruizione dell'iper-ammortamento l'impresa è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

- possiede caratteristiche tecniche tali da

includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o all'Allegato B della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo uguale o inferiore a 500.000,00 euro è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante.

L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere quindi attestata dai suddetti documenti.

### Acquisizione "tardiva"

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisizione della perizia giurata in un periodo d'imposta successivo all'intercon-

nessione non è di ostacolo alla spettanza dell'iper-ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Pertanto, la fruizione dell'agevolazione inizia dal periodo d'imposta in cui la perizia viene acquisita.

Ad esempio, per un bene "iper-ammortabile" acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata è stata acquisita nel 2018, l'impresa potrà fruire dell'iper-ammortamento a partire dal periodo d'imposta 2018, mentre per il 2017 potrà beneficiare del super-ammortamento.

*Alessandro Dalmonego  
Studio Dalmonego Gottardi*

## DICHIARAZIONI 2018: Nuovi termini di versamento

A parziale modifica di quanto comunicato nel numero di aprile-maggio ricordiamo che per effetto della proroga relativa ai giorni festivi e pre-festivi quest'anno le scadenze sono:

- 2 luglio 2018, in quanto il 30.6 cade di sabato;

- **20 agosto 2018 (con la maggiorazione dello 0,40%) perché il 1° agosto, che sarebbe il 30° giorno successivo, cade all'interno della proroga di Ferragosto.**

Allo stato attuale queste sono le scadenze ma, come ogni anno, si consiglia ai contribuenti di tenersi aggiornati perché

è ormai consuetudine del legislatore intervenire con provvedimenti di proroga, purtroppo spesso con tempistiche che complicano il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali.

*Fausto Demozzi  
Studio Demozzi*

## INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: nuova comunicazione ENEA

Come noto per poter beneficiare della detrazione fiscale Irpef/Ires per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici è necessario trasmettere la comunicazione Enea, mediante il portale internet della stessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

Con riferimento a tale adempimento si evidenzia che la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica all'Enea dei dati sugli interventi edilizi che beneficiano delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir.

Nello specifico la comunicazione Enea è stata pertanto estesa anche:

- agli interventi per il recupero edilizio (ristrutturazioni edilizie, ecc.);
- all'adozione di misure antisismiche;
- agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici.

Peraltro, come previsto dalla Legge n.

205/2017, tale nuovo obbligo entrerà in vigore solo con l'emanazione degli appositi decreti attuativi.

Sempre riguardo agli obblighi di comunicazione Enea, si segnala che l'Ente di recente ha pubblicato sul proprio sito web una comunicazione rivolta a coloro che hanno terminato i lavori di riqualificazione energetica nel periodo 01/01/2018 - 29/03/2018.

Tale comunicazione precisa che il termine di 90 giorni dalla fine lavori previsto per la trasmissione della comunicazione decorre dal 30 marzo 2018 e non dall'effettiva data di fine lavori. Lo slittamento del termine è dovuto dal fatto che il portale "Finanziaria 2018", creato per la trasmissione dei dati, è attivo solo dallo scorso 30 marzo 2018.

*Mauro Chemelli  
Studio Fronza Commercialisti Associati*

